

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

N. (427)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1976 (V. Stampato n. 597)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica
europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra
gli Stati membri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 517/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Mini-

stero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — tramite le Direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 516/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal Regolamento numero 1172/72 della Commissione della Comunità economica europea del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

Art. 4.

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — un resoconto annuale di esercizio,

separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del citato Regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

Art. 5.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto Regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento numero 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento numero 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — per le successive segnalazioni da fare alle competenti Autorità dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento CEE numero 517/72 ed all'articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72.

Art. 8.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati Regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 516/72 e numero 517/72, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, numero 572.

Art. 9.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento CEE n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 10.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10 paragrafo 1 e 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del

Regolamento CEE n. 517/72, per quanto riguarda i servizi regolari e regolari specializzati, e all'articolo 4 del Regolamento CEE n. 516/72, per quanto riguarda i servizi a navetta.

Art. 11.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del Regolamento CEE numero 517/72 e dell'articolo 24 del Regolamento CEE n. 516/72, il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del Regolamento CEE n. 517/72 e dall'articolo 19 del Regolamento CEE n. 516/72 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 12.

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonchè, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei tra-

sporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, è così sostituito: « Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori ».